

**CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO,
TIROCINIO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA E
VARIE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO**

Convenzione per adesione

TRA

Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese, via Ravasi 2 CAP 21100 - codice fiscale 95039180120, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Alberto COEN PORISINI, nato a Torino prov. TO, il 21/11/1961, Cod. Fiscale CNPLRT61S21L219X

E

Le seguenti scuole secondarie di secondo grado:

- I.I.S.S. "Ezio Vanoni", con sede in Via Malagrida P. Gabriele, 3 - 22017 Menaggio (CO), codice fiscale 84004690131, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Laura Francesca Rebuzzini
- I.T.C.G. "Achille Mapelli", con sede in Via Parmenide, 18 - 20900 Monza (MB), codice fiscale 94517440155, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Aldo Melzi
- I.I.S. "Gregorio Mendel", con sede in Via Ferrazzi, 15 - 20020 Villa Cortese (MI), codice fiscale 92004160153, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Marisa Fiorellino
- Liceo Statale "M.G. Agnesi", con sede in Via dei Lodovichi, 10 - 23807 Merate (LC), codice fiscale 94004460138, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Antonio Cassonello
- Liceo Classico "Ernesto Cairoli", con sede in Via Dante, 11 - 21100 Varese (VA), codice fiscale 80015900121, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Salvatore Consolo
- Istituto Superiore "Giuseppe Terragni", con sede in Via Segantini, 41 - 22077 Olgiate Comasco (CO), codice fiscale 95121970131, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Francesca De Rose
- Liceo Scientifico "Galileo Galilei", con sede in Via Volontari della Libertà, 18/C - 22036 Erba (CO), codice fiscale 82002260139, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Giancarlo Galli
- Liceo Scientifico "Sereni", con sede in Via Lugano, 24 - 21016 Luino (VA), codice fiscale 84002250128, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Maria Luisa Patrizi
- Liceo Scientifico "Galileo Ferraris", con sede in Via Sorrisole, 6 - 21100 Varese (VA), codice fiscale 80016880124, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Giuseppe Carcano
- I.S.I.S. "Paolo Carcano", con sede in Via Castelnuovo, 5 - 22100 Como (CO), codice fiscale 80019860131, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Roberto Peverelli
- I.I.S. "Daniele Crespi", con sede in Via Giosuè Carducci, 4 - 21052 Busto Arsizio (VA), codice fiscale 81009350125, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Cristina Boracchi
- Fondazione Sant'Agostino, ente gestore dei Licei Paritari "Mons. Manfredini", con sede legale in Via Cavour, 18 - 21100 Varese (VA), codice fiscale 95040840126, rappresentata dal Direttore Generale, Antonella De Giorgi
- I.S.I.S. "Isaac Newton", con sede in Via Gian Luigi Zucchi, 3 - 21100 Varese (VA), codice fiscale 80010300129, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Daniele Marzagalli

- I.T.I.S. "Stanislao Cannizzaro", con sede in Via Raffaello Sanzio, 2 – 20017 Rho (MI), codice fiscale 86502580151, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Daniela Lazzati
- I.I.S. "Lorenzo Cobianchi", con sede in Piazza Martiri di Trarego, 8 – 28923 Verbania Intra (VB), codice fiscale 84000500037, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Vincenza Maselli
- I.I.S. "Ludovico Geymonat", con sede in Via Gramsci, 1 – 21049 Tradate (VA), codice fiscale 95010660124, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Adele Olgiati
- Liceo Scientifico - Classico "Marie Curie", con sede in Via E. Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB), codice fiscale 83008560159, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Bortolino Brunelli
- I.I.S.S. "Marconi - Hack", con sede in Piazza Carlo Poerio, 2 – 70126 Bari (BA), codice fiscale 93449270722, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Anna Grazia De Marzo
- I.I.S. "A. Badoni ", con sede in Via Rivolta, 10 – 23900 Lecco (LC), codice fiscale 83007840131, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Angelo Benigno de Battista
- I.S.I.S "Città di Luino – Carlo Volonté ", con sede in Via Lugano, 24/A – 21016 Luino (VA), codice fiscale 84002750127, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Fabio Giovanetti

PREMESSO CHE:

- l'Università riconosce, all'art. 5, comma 4 del proprio Statuto, il ruolo essenziale dell'orientamento, assicurando il costante raccordo tra Ateneo e istituti di istruzione secondaria superiore, per orientare la scelta agli studi universitari;
- l'art. 23 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo prevede che, al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie l'Università svolge – anche in collaborazione con gli istituti di scuola secondaria di secondo grado - attività di orientamento mirate prioritariamente a dare allo studente l'opportunità di:
 - a. conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
 - b. conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
 - c. disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti;
 - d. autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato;
 - e. partecipare a laboratori e fare esperienza di vita universitaria;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859 e successive modifiche;
- la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione del 17 gennaio 2018 n. 7763, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere *tirocini formativi curricolari* quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in

ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico;

- il Dirigente della Struttura Gestione Interventi per l'Occupazione e l'Occupabilità di Regione Lombardia, con proprio Decreto n. 6286 del 7 maggio 2018, ha approvato gli *Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini di cui alla Delibera Giunta Regionale del 17 gennaio 2018 n. 7763*;
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05 l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e, ai sensi della L. 107/2015, art. 1 commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità della Convenzione

Finalità della Convenzione è instaurare un rapporto di collaborazione continuativo tra le Parti con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a. attività di orientamento a favore degli studenti di scuola secondaria di secondo grado;
- b. attività di tirocinio curriculare, da svolgere presso le sedi universitarie, per studenti di scuola secondaria di secondo grado;
- c. attività di tirocinio curriculare, da svolgere presso le sedi della scuola secondaria interessata, per studenti universitari;
- d. attività di alternanza scuola – lavoro, da svolgere presso le sedi universitarie, per studenti di scuola secondaria di secondo grado;
- e. collaborazione didattica da realizzarsi attraverso una o più delle seguenti attività:
 - formazione con i docenti della scuola secondaria di secondo grado interessata, per la preparazione di moduli didattici di diversa entità da applicare in classe e lasciare come patrimonio formativo alla scuola;
 - attività presso i laboratori della scuola secondaria di secondo grado interessata, con la partecipazione di personale dell'Università;
 - attività di gruppi / classi presso i laboratori dell'Università per avvicinare gli studenti al mondo della ricerca.

L'elenco delle possibili forme di collaborazione è esemplificativo e non esaustivo: l'attivazione di ulteriori progetti e/o attività potrà essere concordata tra i sottoscrittori anche mediante intese scritte tra i referenti di cui al successivo articolo 3.

Articolo 2

Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Articolo 3

Referenti

Per l'Università, l'unità organizzativa di riferimento per la gestione dei rapporti di collaborazione oggetto della presente convenzione è l'Ufficio Orientamento e placement.

Ciascuna scuola aderente alla presente Convenzione individua un referente per i rapporti con l'Università e ne comunica il nominativo e i recapiti contestualmente alla formalizzazione dell'adesione.

Articolo 4

Tirocini curriculari

L'Università, su proposta della scuola secondaria di secondo grado interessata, è disponibile ad accogliere studenti iscritti presso la scuola stessa per lo svolgimento di tirocini curriculari.

Allo stesso modo, su proposta dell'Università, studenti universitari possono essere accolti presso le scuole secondarie di secondo grado aderenti alla presente Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari.

L'Università e le scuole assumono quindi, di volta in volta, il ruolo di soggetto ospitante o di soggetto promotore.

L'organizzazione dei tirocini è subordinata ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità all'accoglienza da valutare caso per caso.

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

La durata potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del

tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che

- l'eventuale indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale;
- il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità, se prevista;
- l'indennità di partecipazione, se prevista, è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 5 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Articolo 5

Tirocini curriculari: sospensione e recesso anticipato

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Articolo 6

Alternanza scuola – lavoro

L'Università, su proposta della scuola secondaria di secondo grado interessata, è disponibile ad accogliere, presso una delle sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, studenti iscritti presso la scuola stessa per attività di alternanza scuola - lavoro.

Il numero di posti disponibili per ciascuna struttura / ciascun laboratorio sono pubblicati ad inizio anno accademico / scolastico sul sito dell'Università, alla sezione orientamento (www.uninsubria.it/orientamento).

L'accoglienza degli studenti è subordinata in ogni caso ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità da valutare caso per caso.

Condizioni essenziali per la progettazione dei percorsi in alternanza sono l'analisi dei bisogni formativi nel territorio e la loro correlazione con il Piano dell'Offerta Formativa e la specificità dei curricula delle Istituzioni scolastiche.

L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo dell'Università, denominato tutor formativo esterno. Per ciascun allievo è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. Al termine del percorso, i due tutor elaborano un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni dell'allievo. Lo studente viene coinvolto nel processo di valutazione dell'esperienza.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

Articolo 7

Doveri dello studente impegnato in tirocinio o in attività di alternanza scuola - lavoro

Lo studente ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio Progetto Formativo Individuale di tirocinio o nel Percorso Formativo Personalizzato per attività di alternanza, svolgendo le attività concordate con i tutor. Durante lo svolgimento dell'attività, lo studente deve:

- a) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- b) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio o dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- c) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza.

Articolo 8

Coperture assicurative

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale e dei propri studenti impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

Per le attività di tirocinio, la copertura assicurativa è a carico del soggetto promotore; per i percorsi di alternanza scuola – lavoro, la copertura assicurativa è a carico dell'istituzione scolastica.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitanti e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

In caso d'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio o del percorso di alternanza, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore affinché quest'ultimo provveda alla denuncia all'istituto assicurativo.

Articolo 9

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza degli studenti, del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del decreto 5 agosto 1998 n. 363, che in ragione dell'attività specificamente svolta, presso le strutture delle due Parti, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale e gli studenti delle due Parti si recano presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, di tirocinio o di alternanza scuola – lavoro, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata ai sensi del D. Lgs. 81/08, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. Qualora sia obbligatorio, per la specifica attività da svolgere, eroga la formazione in materia di salute e sicurezza

prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e disciplinata dall'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221. Dovranno essere precisati, nel Progetto Formativo Individuale di tirocinio o nel Percorso Formativo Personalizzato per attività di alternanza, il soggetto responsabile, modalità e tempi di erogazione.

Gli studenti, il personale ed i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 10

Modalità di adesione di ulteriori scuole

Alla presente Convenzione potranno aderire ulteriori scuole secondarie di secondo grado, tramite richiesta scritta al Magnifico Rettore dell'Università. La richiesta di adesione e la comunicazione di conferma da parte dell'Università costituiranno parte integrante della Convenzione. La nuova adesione decorrerà dalla data di conferma da parte dell'Università.

Articolo 11

Durata della convenzione e facoltà di recesso

La presente convenzione sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto, ha validità dalla data di stipula fino al 31 ottobre 2021 e si applicherà ad ogni tirocinio e percorso di alternanza scuola – lavoro che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dandone comunicazione motivata all'altra Parte e garantendo la regolare conclusione di attività in corso.

Per l'attività di tirocinio e di alternanza scuola - lavoro, il recesso riferito al singolo tirocinio o percorso di alternanza deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante / studente coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 13

Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza derivante dall'esecuzione della presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, la controversia verrà devoluta al Giudice Ordinario secondo la competenza ordinaria. Per ogni controversia il foro competente è quello di Varese.

Articolo 14

Spese di bollo e registrazione

Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi dell'Insubria ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, con riferimento all'attivazione di tirocini curriculari il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.